

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART.15 TER DEL D.L. 30 /04/2019, N. 34, COME MODIFICATO DALLA L. 28/06/2019, N. 58.

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 04/11/2019

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria	pag. 2
Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune	pag. 2
Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze	pag. 3
Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	pag. 3
Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	pag. 4
Art. 7 - Norma di rinvio	pag. 4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'art.15 ter del D.L. 30/04/2019, n.34, come modificato dalla L. 28/06/2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi comunale per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione demandata per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce irregolarità tributaria la situazione del soggetto passivo che presenti un debito certo, liquido ed esigibile, riferito alle entrate ricomprese nel precedente articolo, a seguito di regolare esercizio dell'attività impositiva di cui all'art.1, commi 161 e seguenti, della L. n.296/2006, finalizzato all'accertamento dell'omessa o infedele/incompleta denuncia, ovvero del mancato o parziale versamento, avviato alla riscossione coattiva/forzata, con posizione debitoria complessivamente superiore a euro 1.000,00 (euro mille/00), tributo, sanzioni e oneri accessori compresi.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, formalmente comunicata dall'Ufficio Tributi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi S.U.A.P.) ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Ufficio Tributi sulla regolarità tributaria, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria utilizzando con gli strumenti previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, ovvero da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, ovvero fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme.

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, procede a richiedere all'Ufficio Tributi comunale l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà dimostrare, in caso di difformità dell'attestazione di regolarità tributaria, l'avvenuto pagamento dei tributi di cui al presente regolamento, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tal caso, la documentazione è trasmessa all'Ufficio Tributi comunale che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione del competente Ufficio, come individuato al precedente comma 1, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e poi, con cadenza mensile, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, invia all'Ufficio Tributi comunale l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive, per i quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'Ufficio Tributi comunale procede alla verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica, e comunicando gli esiti all'Ufficio di cui al precedente comma.
3. Nei casi di accertata irregolarità tributaria, definita ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, lo S.U.A.P. ovvero l'Ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria utilizzando con gli strumenti previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, ovvero da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, ovvero fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme.
6. Per i tributi riscossi a mezzo ruolo, la verifica viene effettuata dal Servizio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione. La procedura di regolarizzazione è la medesima descritta nei commi precedenti.

Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari concordano le più ampie modalità di interscambio delle informazioni necessarie, anche mediante l'istituzione di una apposita conferenza di servizi permanente, con il coordinamento del Segretario Generale, al fine di garantire un costante monitoraggio delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alle norme statali e ai regolamenti approvati dall'Ente.